

## OFFICE ADDRESS

Via Caradosso 9  
Milano  
Italia

## INTERNET

[www.statkraft.com](http://www.statkraft.com)

## PEC

[ski36@unapec.it](mailto:ski36@unapec.it)

**Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

Direzione Generale Valutazioni Ambiente  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[va@PEC.mite.gov.it](mailto:va@PEC.mite.gov.it)

**e p.c. Amministrazione Comunale di Montalto di Castro**

[comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it](mailto:comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it)

**Oggetto: [ID: 9587]** Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico composto da 5 aerogeneratori da 6,6 MW ciascuno per una potenza complessiva di 33 MW e di un sistema di accumulo elettrochimico da 18 MW sito nel Comune di Montalto di Castro (VT) e opere connesse nei Comuni di Montalto di Castro (VT) e Manciano (GR).

**Proponente:** SKI 36 S.r.l.

**Riscontro al parere espresso dal Comune di Montalto di Castro in data 27/09/2023 pubblicato sulla pagina web dedicata al progetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

Con il suindicato parere pubblicato sulla pagina web dedicata al progetto in oggetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Comune di Montalto di Castro ha espresso parere negativo alla realizzazione dell'impianto in oggetto, per ragioni essenzialmente legate all'incompatibilità del progetto con il contesto territoriale di riferimento.

Preme innanzitutto segnalare che la scrivente Società è consapevole delle peculiari caratteristiche del territorio del Comune di Montalto di Castro; in particolare, la scrivente non ignora che il territorio comunale è interessato dalla presenza di diversi impianti FER già realizzati o comunque autorizzati. Di tali circostanze la scrivente ha infatti tenuto conto nella redazione della proposta in oggetto, che è stata strutturata con l'obiettivo di minimizzare, per quanto possibile, gli impatti sull'ambiente e sul territorio, in linea con la strategia di sostenibilità che contraddistingue il gruppo Statkraft.

Si segnala, inoltre, che l'impianto in questione, incluse le relative opere di connessione, è interamente ricompreso in aree idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-quarter del Dlgs 199/2021 (e dunque in aree per legge "vocate" alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili), rispetto alle quali anche la Regione Lazio si è di recente espressa indicando, quale indirizzo per le strutture regionali competenti anche nell'ambito delle procedure di VIA, che tali aree godano di priorità nell'ambito dei procedimenti autorizzativi relativi ad impianti FER (cfr. DGR n. 171/2023).

Nel bilanciamento tra principi che deve essere effettuato ai fini dell'autorizzabilità di ogni opera di pubblica utilità, in termini di valutazione ponderata dei costi e dei benefici dell'iniziativa proposta, la scrivente ritiene, pertanto, che il progetto in questione risulti meritevole di valutazione ambientale positiva e di approvazione, per le ragioni di seguito illustrate.

1. Analisi dell'impatto cumulativo e compatibilità del progetto con il territorio

Con riferimento a quanto affermato dal Comune relativamente all'impatto cumulativo e all'inadeguatezza dell'area dovuta ad una presunta saturazione del territorio che comporterebbe *“l'interdizione, a monte, dell'intervento”*, la scrivente sottolinea che non sussiste nel quadro normativo di riferimento (cfr. Allegato 3 del DM 10 settembre 2010) un parametro riferibile alla *“saturazione”* dell'area che possa di per sé, al netto di ogni altra valutazione legata alle specifiche caratteristiche del progetto, orientare in senso negativo il procedimento autorizzatorio di impianti FER.

Nel caso di specie, la scrivente ha attentamente analizzato e preso in considerazione, negli elaborati progettuali, il contesto territoriale di riferimento e l'esistenza di altri progetti sul territorio.

Non si condivide, dunque, l'assunto per cui *“l'analisi dell'impatto cumulativo appare carente sotto il profilo della compiuta valutazione dei riflessi che la presenza congiunta di molteplici impianti genera sull'area vasta sopraccitata. Tali riflessi, infatti, dovrebbero comportare anche la riduzione delle soglie di potenza (del 50%) secondo quanto dispone il DM 52/2015”*. La società proponente segnala in primo luogo che, nel caso di specie, non è stato posto in essere alcun artificioso frazionamento né tentativo di elusione al fine di evitare le doverose valutazioni ambientali e che, in secondo luogo, il progetto in oggetto si pone nel pieno rispetto della vigente normativa in tema di impatti cumulativi e distanziamento fra i diversi impianti. Inoltre, si fa presente che nel territorio comunale di interesse attualmente non sono presenti altri impianti eolici, e che, in ogni caso, è stata trasmessa all'autorità competente per il procedimento di VIA la documentazione necessaria (cfr. 143\_VIA03\_SKI36-MCAS-SKI36-MCAS-CUMUL\_ValutazioneImpattiCumulativi-signed) al fine di valutare l'impatto del progetto unitamente *“ad altri progetti esistenti e/o approvati”* secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.

Da ultimo, con riferimento all'area vasta, si osserva che la presenza di altri impianti già integrati con il paesaggio fa sì che l'impianto in oggetto non risulti invasivo e non costituisca elemento di disturbo visivo in uno skyline già caratterizzato dalla presenza di aerogeneratori. Il progetto è stato pensato in modo da contenere opportunamente l'incremento dell'impatto percettivo, consentendo di controllare quanto più possibile i fattori che possono aumentarne l'entità. Inoltre, si precisa che il Ministero della Cultura, in qualità di amministrazione competente per gli aspetti culturali e paesaggistici, con nota prot. 18233 del 22/08/2023, ha inoltrato alla scrivente alcune proposte di interventi di mitigazione. In proposito, la proponente si sta già attivando per definire, conformemente alle richieste avanzate, specifici interventi da adottare al fine di mitigare l'impatto visivo delle opere di progetto, in particolare in termini di attenuazione dell'interferenza e dell'intervisibilità del progetto dai beni tutelati e dalle principali vie di comunicazione.

2. Coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi europei e nazionali in tema di diffusione di impianti FER

In riferimento al richiamo al *“dovere di equa distribuzione delle fonti FER sul territorio nazionale quale diretta espressione, non solo del Burden Sharing, ma anche del principio di eguaglianza di matrice costituzionale”* si osserva che la nozione di *Burden Sharing* richiamata (introdotta dal D.M. MISE 15 marzo 2012 – **“D.M. Burden Sharing”**) non è finalizzata all'individuazione di soglie massime di produzione di energia da fonti

rinnovabili ai fini della copertura del fabbisogno energetico locale, bensì alla definizione di obiettivi minimi ripartiti tra le Regioni per il raggiungimento di obiettivi nazionali, in coerenza con i target assegnati dall'Unione Europea all'Italia. Si osserva, in ogni caso, che gli obiettivi europei, nazionali e, conseguentemente, anche quelli fissati a livello regionale, sono destinati in tempi brevi ad essere oggetto di una revisione che comporterà un decisivo incremento della quota di fabbisogno energetico da soddisfare attraverso il ricorso all'energia da fonti rinnovabili.

Inoltre, non è ragionevole sostenere che la ripartizione degli obiettivi di politica energetica debba avvenire in maniera indifferenziata, senza considerazione alcuna delle specificità e delle naturali vocazioni che caratterizzano i diversi territori, anche in ossequio a principi di solidarietà e responsabilità nei confronti delle aree con minor potenziale di sviluppo delle fonti rinnovabili. Con particolare riferimento alla fonte eolica, si osserva che la possibilità di sviluppo di impianti eolici sul territorio è inevitabilmente influenzata dalla presenza di condizioni anemometriche favorevoli, ragion per cui, per tale fattore naturale, alcune aree, ivi inclusa quella individuata per la realizzazione dell'impianto in oggetto, risultano maggiormente "vocate" rispetto ad altre a contribuire al raggiungimento di tali obiettivi condivisi.

3. Coerenza del progetto con i criteri di cui alla DGR n. 171/2023

Relativamente a quanto osservato dal Comune in merito a quanto deliberato nella D.G.R. 171/2023, la scrivente ribadisce, come sopra segnalato, che l'impianto di cui si discute, incluse le relative opere di connessione, si trova interamente in aree idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-quarter del Dlgs 199/2021 e, pertanto, quanto contenuto nella Delibera richiamata non trova applicazione al caso di specie, considerato anzi che la Delibera stessa prevede, quale indirizzo per i procedimenti autorizzativi relativi ad impianti fotovoltaici ed eolici, l'"avvio prioritario dei procedimenti relativi ad istanze da realizzarsi in aree ritenute idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

4. Completezza del progetto sotto il profilo delle Valutazioni di Incidenza

Con riferimento ai recettori sensibili nell'area circostante, ovvero la ZSC IT6010017 "Sistema fluviale Fiora-Olpeta" e la ZPS IT6010056 "Selva del Lamone e Monti di Castro", la proponente segnala di aver già provveduto ad attivare il procedimento di Valutazione di Incidenza in fase di presentazione dell'istanza, che si sta attualmente svolgendo, ai sensi della normativa vigente, in via integrata con il procedimento di VIA. La scrivente è pertanto in attesa di ricevere l'esito delle valutazioni compiute dalla competente autorità in materia.

In proposito, la scrivente sottolinea di aver affidato lo Studio di Incidenza Ambientale (cfr. ELAB.118 – Studio di Incidenza Ambientale) a delle figure professionali di comprovata competenza in campo naturalistico/ambientale e in quello della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico, le quali hanno redatto la suindicata relazione ai sensi della normativa vigente (*Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) – Direttiva 92/43/CEE 'Habitat', art. 6, paragrafi 3 e 4*). La relazione tecnico-specialistica afferente allo studio di incidenza effettuato, a conclusione di un'attenta, accurata ed approfondita analisi, ha evidenziato che "gli effetti del progetto sui siti Natura 2000 si possono sintetizzare in incidenza nulla su habitat, su specie di flora. Per quanto riguarda l'avifauna si rileva un'incidenza bassa non significativa. Non si rilevano incidenze cumulative significative con altri impianti", ossia la realizzazione dell'impianto in oggetto non avrà conseguenze sugli habitat e sulle

specie di flora, ed avrà un'incidenza non significativa (contrariamente a quanto sostenuto dal Comune) sulle specie di avifauna. Considerato che la valutazione tecnico-specialistica ha qualificato come minima l'entità di tali impatti, il principio di precauzione risulta nella specie rispettato.

Si osserva, ad ogni buon conto, che le carenze segnalate dal Comune sono smentite dalla lettura della relazione citata (si vedano, a mero titolo di esempio, i paragrafi dedicati alle eventuali misure di mitigazione ed alla gestione delle incidenze in fase di cantiere). La scrivente ritiene pertanto di aver adempiuto a quanto richiesto ai sensi della normativa vigente, e si rende in ogni caso disponibile ad ogni ulteriore approfondimento che le autorità competenti in relazione alla VInCA dovessero richiedere in sede procedimentale.

#### 5. Impatto acustico non rilevante

In riferimento all'impatto acustico potenzialmente prodotto dal parco eolico in oggetto, la scrivente segnala che ha già provveduto ad effettuare tutti gli accertamenti richiesti dalla normativa vigente in merito a tale aspetto. A riguardo, si rimanda alla relazione Impatto acustico (cfr. 144\_VIA03\_SKI36-MCAS-ACU\_Relazione Impatto acustico-signed), redatta dal tecnico competente in acustica, nella quale si riporta che lo studio effettuato *“ha dimostrato che l'impianto di progetto è compatibile, sotto il profilo acustico, con il contesto nel quale verrà inserito”*. In particolare, si rimarca che tutti i recettori ricadono nella Classe III definita dal Piano di classificazione acustica del Comune di Montalto di Castro (cfr. DCC n. 26 del 29/4/2010). A tal proposito, si sottolinea che in corrispondenza di tutti i recettori, i limiti di emissione e quelli assoluti di immissione previsti dalla suddetta Classe III sono sempre rispettati.

#### 6. Approfondimenti relativi all'impatto visivo

In riferimento alla richiesta di eseguire uno studio più approfondito sull'intervisibilità dell'impianto tramite foto-simulazioni, la scrivente sottolinea che ha già provveduto a verificare l'impatto visivo dell'impianto in oggetto, tramite fotoinserimenti da tutti i punti sensibili del territorio di Montalto di Castro (cfr. 157\_SKI36-MCAS-BA\_Rapporto spazialevisuale tra l'impianto di progetto e i beni architettonici-signed - ELAB.120). Inoltre, si precisa che il Ministero della Cultura, in qualità di amministrazione competente per gli aspetti culturali e paesaggistici, con nota prot. 18233 del 22/08/2023 ha inoltrato alla proponente la richiesta di valutazione tramite fotoinserimenti da altri punti significativi dell'area interessata dal progetto e che tali fotoinserimenti verranno inclusi nella documentazione integrativa di progetto.

#### 7. Proposta di adeguate mitigazioni ed eventuali misure compensative

In riferimento al rilievo del Comune, in base al quale la proponente *“appaia, addirittura, le opere di mitigazione quelle di compensazione dimostrando di considerarle la stessa cosa”*, la Proponente segnala di essere perfettamente a conoscenza delle differenze che contraddistinguono i due istituti, essendo il primo mirato ad attenuare gli impatti degli impianti sul paesaggio e sull'ambiente, ed il secondo destinato ad operare in via meramente eventuale *“in riferimento agli impatti negativi non mitigabili”* (punto 16.5 Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010).

In proposito, si segnala che nello Studio di Impatto Ambientale, coerentemente con il contenuto e la natura dei due istituti, la scrivente fa riferimento alle misure di mitigazione adottate e previste al fine di attenuare gli impatti dell'impianto sul paesaggio e sull'ambiente.

La scrivente Società non ignora, tuttavia, che taluni impatti legati alla realizzazione di nuovi impatti eolici possono in concreto risultare non sufficientemente mitigabili; ciò potrebbe verificarsi, in particolare, in casi in cui l'impatto del progetto dovesse essere considerato, così come prevede la normativa vigente, cumulativamente a quello di altre iniziative già esistenti o autorizzate, laddove il territorio sia già interessato da una pluralità di progetti, ad esempio perché caratterizzato – come è nel caso di specie – da fattori naturali favorevoli all'installazione di alcune infrastrutture rispetto ad altri territori che, invece, non potrebbero ospitarle.

Anche nel caso di impatti *non mitigabili*, tuttavia, la conclusione offerta dal legislatore non è quella dell'impossibilità di autorizzazione del progetto, bensì quella della *compensazione* degli impatti prodotti sul territorio; e ciò con l'evidente finalità ultima di non precludere la realizzazione di opere che comunque, a seguito di un bilanciamento di principi, sono ritenute *di interesse pubblico prevalente* (cfr., al riguardo, quanto affermato dal Regolamento UE 2022/2577).

La scrivente, pertanto, in linea con la strategia di sostenibilità del gruppo Statkraft, ribadisce la propria apertura ad ogni costruttivo confronto con i soggetti interessati al fine di individuare le misure di mitigazione che risultino più opportune ed efficaci, nonché le eventuali attività/opere di compensazione territoriale, in conformità ai principi di cui al DM 10 settembre 2010, per gli impatti del progetto che in sede di VIA dovessero essere ritenuti non mitigabili in misura adeguata.

La scrivente Società si rende disponibile ad interloquire con Codesta Amministrazione Comunale al fine di evidenziare i benefici per il territorio conseguenti alla realizzazione del progetto.

Distinti saluti.

Milano, 05/10/2023

**SKI 36 S.r.l.**  
Amministratore Unico e legale rappresentante

---

(Carla Di Tillio)